

dalla Corte dei Conti, che portano a evidenziare l'esistenza di consistenti debiti della Federconsorzi nei confronti del Ministero stesso.

- 3) In occasione dei numerosi incontri presso i Ministeri delle Politiche Agricole e dell'Economia l'unica soluzione emersa è stata quella della transazione dell'intera posizione debitoria e creditoria "a costo zero", ossia dell'azzeramento totale delle reciproche pretese creditorie.
- 4) L'Avvocatura dello Stato, nell'appello incidentale contro la sentenza del Tribunale (GOA dott. Ezio Spera) che ha rigettato la domanda della Federconsorzi, disconoscendo il credito da questa vantato verso l'ex-MAF, sostiene la necessità che "la titolarità del credito rimanga in capo alla Federconsorzi, nei cui confronti il Ministero può eccepire in compensazione rilevanti ragioni di credito (ulteriori, rispetto a quella già opposta in compensazione) che resterebbero altrimenti insoddisfatte in tutto o in parte".
- 5) La legge n° 410/99 sul risanamento dei consorzi agrari, con un *discrimen* di dubbia costituzionalità, ha previsto il pagamento da parte dello Stato dei soli crediti rimasti nella disponibilità degli stessi consorzi, con esclusione di quelli vantati dalla Federconsorzi.

Tutto ciò comporta che, allo stato, non vi sono prospettive di ottenere il pagamento, neanche parziale, del credito MAF da parte del debitore.

VIII. Lo scrivente commissario giudiziale che, avendo il preciso dovere di "sorvegliare l'adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione" (art. 185, 1° comma, 1° periodo, legge fall.), è tenuto anche a fornire al Tribunale ogni elemento di conoscenza e di giudizio utile ai fini delle decisioni da assumere, e, dunque, a fornire, altresì, valutazioni critiche; ove necessario, non può, d'altro canto, non prendere atto che codesto Tribunale, modificando il suo precedente orientamento sul punto, ha recentemente stabilito che l'*asset* residuo rappresentato dal credito vantato verso l'ex-MAF deve ritenersi incedibile ed intrasferibile sino alla definitività della sentenza di accertamento. Di tale decisione lo scrivente, in effetti, ha già preso atto, come risulta dal verbale dell'adunanza del comitato dei creditori del 29 aprile 2004.

IX. Codesto Tribunale, col medesimo decreto del 24 aprile 2002, inoltre, ha stabilito (punto 1.9):